



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



REGOLAMENTO

DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° **42** del **22/10/2024**



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Sommario

TITOLO I - Disposizioni generali	4
ART. 1 Oggetto	4
ART. 2 Competenze	5
ART. 3 Dichiarazione di morte e autorizzazioni alla sepoltura.....	5
ART. 4 Servizi gratuiti e a pagamento	6
ART. 5 Tariffe	6
ART. 6 Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti.....	7
ART. 7 Lutto cittadino ed esequie pubbliche	8
ART. 8 Atti a disposizione del pubblico	9
ART. 9 Atti riservati.....	9
ART. 10 Richiedente servizi	9
ART. 11 Imprese private operanti nel settore funerario	10
ART. 12 Depositi di osservazione obitori, camera mortuaria.....	10
TITOLO II – Trasporti funebri	11
ART. 13 Modalità dei trasporti e disposizione sui feretri	11
ART. 14 Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività	12
ART. 15 Cortei e cerimonie funebri.....	12
ART. 16 Trasporti da e per altri comuni	12
TITOLO III - Cimiteri	14
ART. 17 Disposizioni generali.....	14
ART. 18 Comportamenti irriverenti o comunque non ammessi.....	14
ART. 19 Lapidi	15
ART. 20 Lapidi relative alla tumulazione.....	15
ART. 21 Lapidi a ricordo	16
ART. 22 Accesso al cimitero.....	16
ART. 23 Modalità di esecuzione dei lavori.....	17
ART. 24 Rimozione lapidi o manufatti e ornamenti	18
ART. 25 Obblighi del Comune	18
TITOLO IV – Operazioni cimiteriali	19
ART. 26 Inumazioni.....	19
ART. 27 Diritto di sepoltura.....	19
ART. 28 Caratteristica delle fosse dei campi comuni.....	20
ART. 29 Tumulazioni.....	20



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



ART. 30 Esumazioni ordinarie	21
ART. 31 Esumazioni straordinarie.....	22
ART. 32 Estumulazioni.....	22
ART. 33 Oggetti rinvenuti	22
ART. 34 lett. A Cremazione.....	23
ART. 34 lett. B Trasporto delle ceneri.....	24
ART. 34 lett. C Dispersione ceneri	25
ART. 34 lett. D Consegna e affidamento delle ceneri	26
TITOLO V – Concessioni Cimiteriali	29
ART. 35 Sepulture	29
ART. 36 Catasto cimiteriale.....	30
ART. 37 Procedimento della concessione	30
ART. 38 Diritti di sepoltura	32
ART. 39 Rinnovo	32
ART. 40 Decadenza	33
ART. 41 Revoca.....	34
ART. 42 Rinuncia.....	35
ART. 43 Subentri	35
ART. 44 Ricongiungimento in loculi adiacenti.....	35
TITOLO VI – Norme finali	36
ART. 45 Norme transitorie	36
ART. 46 Tutela dei dati personali.....	36
ART. 47 Abrogazione norme precedenti.....	36
ART. 48 Entrata in vigore	36



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



TITOLO I - Disposizioni generali

ART. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n.1265 del 27/07/1934; del D.P.R. n. 803 del 21/10/1975; dell'art. 12 comma 4 del D.L. n. 359 del 31/08/1987 convertito in Legge n. 440 del 29/10/1987; del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria"; del Decreto del Ministero dell'Interno del 28/05/1993; delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; del Decreto Legislativo n.22 del 05/02/1997; del Decreto n. 219 del 26/06/2000; dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 392 del 27/12/2000; della Legge n. 130 del 30/03/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"; del D.P.R. del 24 febbraio 2004, nonché in osservanza della Legge Regione Calabria n. 22 del 26/06/2018; della Legge Regione Calabria n. 48 del 29/11/2019 "Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria" e degli artt. 822, 823, 824 c.c. "i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali"; della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5333 del 15/07/2021, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e dalla pubblica amministrazione (di seguito denominata P.A.), intese a:

- Prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone;
- disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
- disciplinare i trasporti funebri, la custodia delle salme e la loro vigilanza;
- la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi;
- disciplinare la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza;
- disciplinare la costruzione di sepolcri privati;
- disciplinare la cremazione;
- disciplinare tutte le diverse attività connesse con la destinazione, la custodia dei cadaveri e dei resti;
- salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Tutti i riferimenti a leggi contenuti nel presente Regolamento hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse saranno ancora in vigore.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



ART. 2 Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco svolge dette funzioni delegandole di norma al personale comunale.
2. La Giunta Comunale semestralmente inserisce, nella deliberazione di impignorabilità, le somme relative ai servizi essenziali alla gestione del cimitero, le quali vanno notificate al tesoriere comunale per i provvedimenti di legge (Decreto Ministero Interni 28 Maggio 1993 art. 1).

ART. 3 Dichiarazione di morte e autorizzazioni alla sepoltura

1. La dichiarazione di morte viene fatta entro e non oltre le 24 ore dal decesso, da uno dei coniugi, o persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, all'Ufficiale di Stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso. Se la morte avviene in ospedali o case di cura sarà la direzione sanitaria a trasmettere l'avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
2. Ai fini del presente regolamento per congiunti si intendono: il coniuge, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto); in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado il parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e s.s. del c.c. (in caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi); per convivente si intende la persona inserita nello stato di famiglia del defunto al momento del decesso, in ragione dell'esistenza dei soli vincoli affettivi e, quindi, non legata al defunto da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela.
3. L'Ufficiale di Stato Civile ricevuta la denuncia di morte verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.
4. Il medico necroscopo, non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.
5. Il medico che ha assistito il defunto, o in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa di morte, mediante compilazione dell'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



6. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla sepoltura o alla tumulazione trascorse 24 ore dal decesso e dopo aver acquisito il certificato di cui al comma 4.

ART. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) l'esumazione ordinaria d'ufficio e la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - d) il conferimento delle ceneri nel cinerario comune (quest'ultimo una volta edificato);
 - e) tutte le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione nonché la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti, i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto all'ART. 6.
2. Sono a pagamento gli altri servizi pubblici a domanda individuale, secondo le tariffe vigenti.

ART. 5 Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie, dei servizi e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo quanto previsto nel presente regolamento e in linea con quanto riportato nel piano tariffario. Tali tariffe sono fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali.
2. Il costo delle estumulazioni ordinarie, a partire dall'approvazione del presente Regolamento, viene ricompreso nel prezzo dello culo.
3. Gli uffici addetti alle pratiche cimiteriali possono essere dotati di terminali per consentire l'impiego di carte elettroniche per i pagamenti (es. bancomat; carte di credito e/o prepagate) restringendo eventualmente l'impiego di Bonifico Bancario o Bollettino Postale, come alternativa, ai soli casi di versamenti di canoni (es. luce votiva; concessioni cimiteriali; eventuale rinnovo).
4. I servizi cimiteriali possono avere una gestione informatizzata tale da consentire al cittadino di espletare funzioni ordinarie anche via web con pagamenti così detti "online".
5. Le tariffe in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono applicate fino alle successive revisioni periodiche.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



ART. 6 Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del feretro, con ogni spesa a proprio carico, per tutti i defunti presenti sul proprio territorio, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'Art. 433 C.C.
2. Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del predetto comma 1, nonché delle altre disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterale, con estensione agli affini fino al 2°.
3. La Giunta comunale, può procedere all'esenzione delle spese riferite ai servizi cimiteriali di competenza comunale, ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda all'ufficio cimiteriale comunale. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda corredata da modello ISEE di tutti i familiari di primo e secondo grado. **(Allegato 1– Modulistica)**
4. La durata della concessione per gli indigenti è pari a 25 anni. Anche tale concessione potrà essere rinnovata secondo le disposizioni previste all'art. 39 del regolamento de quo. Inoltre, nell'ipotesi in cui durante lo svolgimento del predetto rapporto concessorio uno dei familiari del defunto manifesti la disponibilità al versamento del canone concessorio, secondo le tariffe in vigore al momento della domanda, la durata della concessione, mediante apposito atto del Responsabile dell'ufficio cimiteriale, verrà tramutata in anni 50 con decorrenza dalla data della prima concessione.
5. Quando la richiesta di concessione viene effettuata da un soggetto rientrante nelle c.d. soglie di povertà, ottenute in base al calcolatore rilasciato dall'ISTAT, il canone concessorio potrà, su richiesta, essere versato a mezzo rate mensili consecutive entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese **(Allegato 2 – Modulistica)**. I suddetti versamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN: IT 75 J 07601 16200 0000092415720 in alternativa sul conto corrente postale n. 9241572. Il ritardo nel pagamento anche di una sola delle rate e/o il mancato versamento del predetto canone costituisce di per sé messa in mora del concessionario e autorizza il concedente all'emissione dell'atto ingiuntivo.
6. Il feretro fornito per gli sconosciuti e gli indigenti è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



dei servizi a pagamento. Il feretro verrà inumato presso i campi di inumazione presenti nel cimitero comunale ed entro tre giorni dall'inumazione, sulla fossa verrà posto un cippo riportante una targhetta di materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.

7. Qualora ci sia indisponibilità nel campo di inumazione si provvederà alla tumulazione presso loculi messi a disposizione dal comune secondo le modalità di assegnazione previste nel presente regolamento.
8. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene possibilmente ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.
9. I servizi per i nati morti e per i resti abortivi sono eseguiti a carico del Comune, in accordo con i familiari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori Comune, o la sepoltura fuori dal campo di inumazione.

ART. 7 Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco, previa delibera di Giunta Comunale, decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, possono essere a carico del Comune da approvare con apposita Deliberazione di Giunta Municipale.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo le consuetudini locali.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



ART. 8 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale cimiteriale sono regolarmente tenuti:
 - a) i registri, di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990, del cimitero comunale;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali;
 - d) registro delle cremazioni;
 - e) elenco telematico delle imprese certificate a svolgere il servizio.

Chiunque voglia prendere visione e/o estrarre copia degli atti e/o documenti di cui alla lett. a) c) d) e) è tenuto a presentare istanza di accesso agli atti ai sensi degli art. 22 e ss. della Legge 241/90 (**Allegato 3 – Modulistica**).

ART. 9 Atti riservati

1. Presso l'Ufficio Anagrafe sono conservati per un anno i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso. Trascorso il predetto termine i suddetti certificati verranno inviati in Prefettura.
2. Rimangono conservati presso l'ufficio Anagrafe la richiesta di autorizzazione al trasporto in bollo e la successiva autorizzazione.
3. Le notizie riguardanti le cause di morte e l'ammontare delle spese sostenute per i servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi (di primo e di secondo grado).

ART. 10 Richiedente servizi

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità è tenuto, in ogni caso, ad identificarsi. Qualora agisca in nome e per conto dei familiari interessati (primo e secondo grado) dovrà essere munito di apposita delega.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario, ai sensi dell'art. 38, per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



le indicazioni del familiare più stretto, secondo il seguente ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, nipoti (quali figli dei figli).

3. Il Comune rimane, comunque, estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuto un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

ART. 11 Imprese private operanti nel settore funerario

1. Il Comune non dispone di servizio di pompe funebri, pertanto, il servizio di trasporto salme ed i servizi funebri connessi, all'interno del territorio comunale o provenienti da altro comune, sono riservati alle imprese di pompe funebri private, fermo restando il possesso da parte di queste ultime della licenza ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle prescritte autorizzazioni commerciali e di tutti i requisiti di legge (**Allegato 4 – Modulistica**).
2. Tali imprese sono tenute a fornire documentazione di conformità che verrà annotata da parte del Comune in apposito registro contenente i dati di tutte le aziende del settore che operano nel territorio.
3. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. È, comunque, esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali.
4. Le predette imprese che si occupano del servizio di trasporto delle salme sono tenute a presentare istanza in bollo per le autorizzazioni al trasporto salme (risposta a interpello n. 603 del 17 dicembre 2020 Agenzia delle Entrate).

ART. 12 Depositi di osservazione obitori, camera mortuaria

1. Il Comune di Montalto Uffugo provvede al deposito di osservazione nel locale obitorio all'interno della camera mortuaria del Cimitero Comunale.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è disposta, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



3. Nel deposito di osservazione è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari di primo e secondo grado e loro accompagnatori.
4. La salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione e fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
5. Non è permesso il trasporto di una salma da una abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II – *Trasporti funebri*

ART. 13 Modalità dei trasporti e disposizione sui feretri

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro mediante apposita autorizzazione rilasciata dall'ente e in conformità alle norme vigenti. (**Allegato 5 – Modulistica**). Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. I feretri devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa vigente a seconda della destinazione finale del defunto.
3. Nella inumazione l'impiego di casse di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
5. La deposizione del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere mediante apposita targhetta posta sul feretro.
6. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



ART. 14 Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive diffuse, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ART. 15 Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previsti da questo Regolamento e, in particolare, per il paese di Montalto Uffugo, in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale ed informando il Comando della locale Stazione dei Carabinieri.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Il Sindaco disciplina gli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità, i percorsi consentiti, il luogo per la sosta dei cadaveri in transito, gli orari e la modalità di sepoltura (art.22 D.P.R. 285/90).
3. I funerali nel Comune di Montalto Uffugo si eseguono, di regola, in giorni feriali. La Messa esequiale per i funerali con rito cattolico si può celebrare tutti i giorni, eccetto le solennità di precetto quali il giovedì della Settimana Santa, il Triduo Pasquale, le domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, per tali giorni occorrerà interfacciarsi con le autorità ecclesiastiche. La celebrazione del funerale, nell'annessa Liturgia della Parola (cioè senza Messa), può avvenire sempre, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco, e ferma restando la disponibilità dell'Autorità ecclesiastica locale. In ogni caso l'orario di svolgimento delle esequie va sempre concordato preventivamente con l'Ufficio Cimiteriale, secondo le direttive della Giunta Comunale, anche al fine di verificare l'eventuale possibilità di tumulazione nei giorni festivi.
4. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli officianti i riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ART. 16 Trasporti da e per altri comuni

1. Nel caso di feretri provenienti da fuori Comune il personale comunale prende in consegna, prima della sepoltura, i documenti di trasporto e il permesso di seppellimento, facendo



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



verificare al personale sanitario competente l'opportunità e la possibilità di tagliare adeguatamente la cassa di zinco solo quando la destinazione per la sepoltura sia l'inumazione. Verifica, inoltre, che l'incaricato al trasporto sia munito di apposita autorizzazione. (**Allegato 6 – Modulistica**).

2. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco (art. 24 D.P.R. 285/90). All'autorizzazione sono allegati i seguenti documenti: a) il permesso di seppellimento; b) il verbale rilasciato dall'Autorità Sanitaria o dal personale comunale da questa delegato, da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
3. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le misure precauzionali igieniche prescritte per il trasporto delle salme e la stesura del verbale di cui al comma 2, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria; il trasporto delle ceneri o dei resti mortali necessita, comunque, di autorizzazione del Responsabile di Stato Civile.
4. Per il trasporto all'estero l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



TITOLO III - *Cimiteri*

ART. 17 Disposizioni generali

1. Il Comune autorizza al seppellimento dei defunti nel cimitero comunale di Montalto Uffugo.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'apertura e la chiusura del cimitero spettano al Comune che vi provvede tramite l'Ufficio Cimiteriale comunale.
3. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
4. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti abortivi, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero, alle ditte specializzate opportunamente autorizzate, alla presenza del personale medico - sanitario competente. **(Allegato 7 – Modulistica)**.
5. Il cimitero ha riquadri denominati campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero stesso.
6. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose ma non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio.
7. Le salme devono essere sepolte nel minor tempo possibile per motivi igienici.
8. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto in un loculo o sala mortuaria, unicamente in casi eccezionali, su richiesta motivata dei parenti, per il tempo strettamente indispensabile per la documentazione necessaria alla destinazione finale. Trascorsi venti giorni dal decesso senza che gli interessati abbiano provveduto alla sistemazione definitiva si provvede, previa diffida, all'inumazione della salma in campo comune con aggravio di spese.

ART. 18 Comportamenti irriverenti o comunque non ammessi

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, contrario all'ordine pubblico e al buon costume e in specie:
 - a. fumare;
 - b. tenere un contegno chiassoso e/o parlare a voce alta;



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



- c. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - d. introdurre oggetti irriverenti;
 - e. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - f. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con la offerta di servizi e di oggetti);
 - i. distribuire volantini pubblicitari;
 - j. eseguire lavori e/o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - l. qualsiasi attività commerciale.
2. È, inoltre, vietato tenere all'interno del cimitero un contegno scorretto o, comunque, offensivo verso il culto dei morti.

ART. 19 Lapidi

1. I soggetti interessati alla posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento, o l'impresa da loro incaricata, dovranno presentare una dichiarazione di inizio lavori, accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. I disegni anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
2. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri, statue sulle lapidi purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo e non eccedano i limiti assegnati alla lapide.
3. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra, sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 50 cm dal suolo, non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

ART. 20 Lapidi relative alla tumulazione

1. I loculi comunali, costruiti per la tumulazione di un solo feretro, sono chiusi da muratura e da una lastra in marmo della dimensione dell'apertura del loculo e viene fornita dal Comune.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



2. Il concessionario dovrà provvedere a far incidere, a proprie spese, sulla targa in marmo esterna, le iscrizioni che dovranno limitarsi al nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto, eventuali foto e lumino, portafiori e eventuali frasi o simboli sacri. Trascorso il periodo di concessione le targhe restano di proprietà dei concessionari o degli eredi i quali potranno ritirarle entro il termine di tre mesi, dopodiché il Comune disporrà di tali beni.
3. Ai piedi di queste targhe possono essere collocati vasi o ceri; non possono invece essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm.

ART. 21 Lapidi a ricordo

1. Il Comune, ove possibile, predispone in appositi spazi, ricavati entro il perimetro interno dei cimiteri, la collocazione di lapidi, di dimensioni pari a $\frac{1}{4}$ delle lapidi ordinarie, a ricordo dei defunti che, trascorso il periodo di rotazione, sono stati rimossi dalle fosse in campo comune o a ricordo di coloro che, essendo nati o essendo stati residenti nel comune di Montalto Uffugo, sono stati sepolti altrove.
2. Tali lapidi saranno assegnate, a coloro che ne faranno richiesta, per un periodo di anni 20, previo versamento della somma pari al costo della lapide ed alle spese di installazione della stessa.
3. Il concessionario dovrà provvedere a far incidere a proprie spese sulla targa esterna le iscrizioni che dovranno limitarsi al nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto, eventuali foto e lumino. Trascorso il periodo di concessione le targhe restano di proprietà dei concessionari o degli eredi i quali potranno ritirarle entro il termine di tre mesi, dopodiché il Comune disporrà di tali beni.

ART. 22 Accesso al cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi, previo appuntamento in funzione delle disponibilità dell'ufficio. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



2. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori alle tombe è concordato con il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale che ne deve rilasciare regolare permesso. È, comunque, vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero nelle giornate festive e nel periodo compreso fra il 28 Ottobre ed il 5 Novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 Ottobre di ogni anno.
3. È vietato alle imprese svolgere all'interno del cimitero attività commerciali.
4. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

ART. 23 Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nel cimitero sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose e devono dotarsi dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio cimiteriale comunale, dell'apposito titolo urbanistico ove richiesto dalla legge e, comunque, comunicare l'inizio e la fine dei lavori. **(Allegato 8 – Modulistica)**
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati fuori dal cimitero e deve essere consegnata copia dell'avvenuto smaltimento agli uffici comunali.
3. Per i lavori per i quali è richiesto il titolo urbanistico, permesso a costruire, o analogo, occorre provvedere al versamento di cauzione idonea a tenere indenne il comune da eventuali danni, la quale sarà debitamente svincolata e restituita a fine lavori, previo sopralluogo da parte del personale addetto dell'ente comunale.
4. Il prelievo dal cimitero di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio.
5. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in conseguenza della rimozione forzata.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



ART. 24 Rimozione lapidi o manufatti e ornamenti

1. Il diritto alla permanenza di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione del termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza della concessione se sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione diventano a tutti gli effetti e, senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo, di proprietà del Comune.
2. Gli oggetti non aventi nessun valore storicoartistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico saranno presi in consegna dall'Amministrazione comunale. L'ufficio può disporre o concedere, su richiesta, che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere.
3. Per esigenze di ordine nel cimitero il Comune potrà rimuovere eventuali lapidi a ricordo di vecchie sepolture poste sui muri perimetrali. Queste lapidi, se antecedenti alla seconda metà del secolo scorso (1950), sono ritenute testimonianza delle usanze e della cultura passata e costituiscono parte integrante del cimitero che è arricchito di un pregio storico. Solo per motivate esigenze igienico sanitarie o di ampliamento del cimitero dette lapidi potranno essere rimosse ed eventualmente ricollocate dal Comune.

ART. 25 Obblighi del Comune

1. Il personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.P.R. 285/90, garantisce la cura, il mantenimento, la custodia, l'apertura e la chiusura del cimitero. Gli addetti al servizio per ogni cadavere ricevuto ritirano e conservano presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e, inoltre, iscrivono giornalmente in apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio originale:

le inumazioni eseguite (nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo e data di morte del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero portato dal cippo);

le generalità delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti e di quelle i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate se sono fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile; qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. È dovere del personale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti deposti sulle tombe.
4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestano dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

TITOLO IV – Operazioni cimiteriali

ART. 26 Inumazioni

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre. Le sepolture per inumazioni si effettuano nei campi comuni a rotazione senza soluzione di continuità.
2. L'inumazione avviene subito dopo la celebrazione del funerale, ove non sia richiesta dai familiari altra destinazione.

ART. 27 Diritto di sepoltura

1. Nei campi comuni la sepoltura avviene senza distinzione di origine, cittadinanza e religione.
2. Nel Cimitero sono ricevute e seppellite le salme di persone:
 - a) residenti al momento del decesso nel territorio comunale;
 - b) residenti in altro Comune o all'estero ma decedute nel Comune di Montalto Uffugo;
 - c) non residenti qualora abbiano diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
 - d) i nati morti di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 e i resti abortivi con uno dei due genitori che rispettino i punti a) b) c) e) f) g);



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



- e) ospiti in case di riposo che sono stati iscritti nei registri anagrafici del Comune di Montalto Uffugo;
- f) residenti in altro Comune o all'estero ma nati nel Comune di Montalto Uffugo;
- g) con deliberazione di Giunta Comunale le salme di persone nate e vissute in altri Comuni o all'estero ma legati da vincoli familiari con defunti già tumulati o inumati nel cimitero del Comune di Montalto Uffugo;
- h) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 28 Caratteristica delle fosse dei campi comuni

1. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito.
2. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, sul cippo deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto (art. 70 D.P.R. 285/90).
3. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostanze idonee a favorire il processo di mineralizzazione della salma.
4. Le fosse per l'inumazione devono rispettare le caratteristiche stabilite dalla normativa nazionale.

ART. 29 Tumulazioni

1. Le tumulazioni consistono nella deposizione delle salme (racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo), di cassetine-ossario o di urne cinerarie in opere murarie (loculi o cellette).
2. Le tumulazioni sono sepolture soggette a concessione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 35.
3. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro. Nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



4. Nei loculi singoli, siano essi comunali o di cappella di famiglia, è permessa la tumulazione di un solo feretro e, ai sensi e per gli effetti delle Circolari Ministeriali nn. 24/1993 e 10/1998, di cassette ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile (**Allegato 9 e 10 – Modulistica**).

ART. 30 Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni (art. 82 D.P.R. 285/90). Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e disposte d'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Il Comune avverte per iscritto, con congruo anticipo, quantificato in 3 mesi, i familiari del defunto, se conosciuti o se reperibili. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso.
3. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dagli addetti cimiteriali e da apposito personale sanitario.
4. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta il tempo di permanenza della salma nel campo di inumazione deve essere prolungato per il periodo determinato dall'Autorità Sanitaria competente. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri l'Autorità Sanitaria competente dispone per la correzione della struttura fisica del terreno (art. 82 D.P.R. 285/90).
5. Con il consenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione.
6. Laddove nessuno dei familiari del defunto risulti rintracciabile e la capienza del cimitero lo renda necessario su disposizione del Sindaco la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme vigenti in materia.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



ART. 31 Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. Possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari non si eseguono nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre; le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria competente e di un incaricato dal Comune. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari è presentata al Comune e nella stessa è specificata la destinazione della salma.

ART. 32 Estumulazioni

1. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel manufatto edilizio non inferiore a 25 anni. Sono straordinarie quelle eseguite prima dei tempi anzidetti richieste dai familiari del defunto per il trasferimento dello stesso o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto compatibili.
3. Il costo delle estumulazioni ordinarie, a partire dall'approvazione del presente Regolamento, viene ripartito tra il Comune e il richiedente. Il costo delle estumulazioni straordinarie resta a cura e spese del richiedente.
4. Lo smaltimento dei rifiuti speciali risultanti dall'estumulazione straordinaria è a carico del richiedente oltre ai costi previsti dal servizio sanitario locale.

ART. 33 Oggetti rinvenuti

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni siano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali gli stessi potranno essere consegnati dietro presentazione di apposita delega ai parenti di primo o secondo grado che ne facciano richiesta.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati al familiare delegato e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al ricevente e l'altro conservato agli atti del Comune.
3. Nell'ipotesi in cui durante le operazioni di esumazione o estumulazione non siano presenti familiari gli eventuali oggetti preziosi rinvenuti sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora trascorso detto termine non venissero reclamati potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ART. 34 lett. A Cremazione

Il Cimitero Comunale è sprovvisto di forno crematorio ma prevede la dispersione delle ceneri nel cinerario, quest'ultimo una volta edificato.

1. La tariffa dovuta per la cremazione è stabilita dal gestore dell'impianto.
2. Il trasporto della salma e delle ceneri rimane interamente a carico dei privati.
3. La gratuità del servizio di cremazione è limitata ai casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
4. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
5. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: **(Allegato 11 – Modulistica)**
 - a. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto; la volontà del coniuge ovvero dei parenti deve risultare da atto scritto manifestato dalle forme previste dal D.P.R. 445/2000;

d. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su modulo contenente tutti i dati richiesti. L'Ufficiale dello Stato Civile annota in apposito registro tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Per ogni cremazione l'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

Le urne cinerarie devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, devono essere realizzate in materiale non deperibile che garantisca la conservazione delle ceneri.

L'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), dell'art.3 della Legge 130/2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venticinque anni.

Sussiste l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.

ART. 34 lett. B Trasporto delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi comunali;
- b) disperse;
- c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

(Allegato 12 – Modulistica).



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Per il trasporto delle ceneri fra Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco e contiene: generalità del de cuius, data di morte, data di cremazione e la destinazione;

Per il trasporto delle ceneri in Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino è necessario il nulla osta dell'urna del Consolato straniero;

Nel caso di estradizione di ceneri presenti nel territorio del Comune di Montalto Uffugo dirette verso uno Stato non aderente alla predetta Convenzione l'interessato dovrà rivolgere istanza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montalto Uffugo. L'autorizzazione all'extradizione rilasciata a firma del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile sarà apostillata dalla Prefettura.

ART. 34 lett. C Dispersione ceneri

La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero comunale è consentita solo ed esclusivamente nel cinerario comune (una volta edificato) nel rispetto della volontà del defunto.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), art. 3, della Legge n. 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune fatto salvo il recupero delle spese nei confronti degli eredi.

L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 90 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

La persona che esegue la dispersione, in aree diverse da quella del cinerario comune, deve attestare, sotto la propria responsabilità, tramite apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, il luogo, la data e l'ora ove la stessa è avvenuta.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Per la dispersione delle ceneri effettuata all'interno del cinerario comune il personale comunale addetto al cimitero redige apposito verbale.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

(Allegato 13 – Modulistica).

ART. 34 lett. D Consegna e affidamento delle ceneri

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono sempre consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

A richiesta l'urna sigillata con sopra l'indicazione dei dati anagrafici del defunto (nome, cognome, luogo e anno di nascita e di morte) può essere consegnata agli aventi titolo per la collocazione all'interno di loculi, tombe o cellette assieme a feretri di congiunti ivi tumulati. L'urna cineraria posta in loculo già occupato permane nello stesso per il periodo concessorio residuo.

L'autorizzazione da parte del Comune all'affidamento delle ceneri può essere legittimamente rilasciata solo a condizione che l'affidatario avente titolo abbia residenza nel Comune di Montalto Uffugo, indipendentemente dalla residenza in vita del de cuius, dal luogo del decesso, dal luogo di cremazione e dalla residenza legale del soggetto richiedente;

Per procedere all'affidamento di urna cineraria a familiare è condizione indispensabile l'espressione di volontà del de cuius, (art. 3, comma 1 lett. e della Legge n. 130/2001), che, in conformità a quanto prescritto dalla legge, deve essere espressa in uno dei seguenti modi:

- a) Originale o copia conforme della volontà del defunto espressa in vita in forma testamentaria o in altra forma olografa, ma sempre scritta e ritenendo valida l'ultima espressione di volontà espressa in ordine temporale;
- b) Dichiarazione nella forma di "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" resa dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi (art. 3, comma 1, lett. b), punto 3) della Legge n. 130/2001);



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri è necessario adottare la seguente procedura:

- a) Inoltro all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montalto Uffugo di istanza in bollo del familiare del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle ceneri o, in assenza di soggetto indicato, dal parente più prossimo del de cuius come sopra individuato; **(Allegato 14 – Modulistica)**
- b) All'istanza dovrà essere allegata la dichiarazione di volontà, così come sopra specificatamente indicato, nella quale dovranno essere riportati i seguenti elementi:
 - Dati anagrafici e residenza del richiedente;
 - Dichiarazione di responsabilità da parte dell'affidatario per la custodia delle ceneri:
 - a. Di presa in consegna dell'urna che deve essere sigillata a cura del gestore dell'impianto di cremazione in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri, per la quale operazione l'affidatario sottoscriverà il relativo verbale di consegna che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 285/90, dovrà essere redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio Stato Civile;
 - b. Di accettare di sottoporsi ad eventuali ispezioni e controlli presso il proprio domicilio da parte del personale comunale all'uopo preposto, in quanto in qualsiasi momento l'Amministrazione comunale potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione;
 - c. Di impegnarsi a permettere l'accesso ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di visita del sepolcro;
 - d. Di non consegnare, neppure temporaneamente, l'urna ad altra persona sprovvista dell'autorizzazione;
 - e. Di obbligarsi a conservare l'urna esclusivamente presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni, specificando che non potranno essere praticati sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori o qualsiasi manomissione;
 - f. Indicazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che può coincidere con la residenza legale dell'affidatario o luogo diverso dal medesimo indicato



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



- ricadente in ogni caso nel territorio comunale. Il cambio del luogo di conservazione dovrà essere richiesto con istanza all'Amministrazione comunale e da quest'ultima autorizzato con provvedimento espresso;
- g. Dichiarazione di conoscere le norme che puniscono la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - h. Dichiarazione di sapere che esiste la possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il familiare o l'affidatario non intendesse più conservarla effettuando apposita dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile;
 - i. Dichiarazione sulla insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - j. Dichiarazione di obbligarsi ad informare il Comune della variazione della residenza dell'affidatario nel termine massimo di 10 (dieci) giorni.

L'ufficio Cimiteriale è dotato di apposito registro sul quale il Responsabile annota tutti gli atti relativi alle operazioni di cremazione (autorizzazioni, destinazione ceneri, variazioni, ecc.).

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri devono rendere dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montalto Uffugo che provvede a darne notizia al Comune di ultima residenza del defunto, ove conosciuto e ad annotarlo sull'apposito registro. **(Allegato 15 – Modulistica)**

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri possono provvedere alla tumulazione nel loculo o alla dispersione nel cinerario comune (quando questo sarà realizzato).

In caso di morte dell'affidatario unico le ceneri dovranno necessariamente essere consegnate al cimitero e non potranno essere affidate ad altri soggetti fintantoché non verrà effettuata una successiva richiesta da eventuali aventi diritto con eventuale successiva autorizzazione.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



TITOLO V – Concessioni Cimiteriali

ART. 35 Sepolture

1. Nel cimitero sono individuate: aree per sepolture private, tumulazione in tombe di famiglia, loculi, cellette ossario o cinerarie destinate alle persone fisiche.
2. Restano salvaguardate le cappelle private risultanti, al momento dell'approvazione del presente regolamento, in concessione alle persone giuridiche, associazioni riconosciute, fondazioni, confraternite, quali ad esempio Congregazione Pii Operai Catechisti Rurali – San Francesco; Immacolata Concezione – San Giacomo).
3. Il lotto minimo per le nuove edificazioni è pari a metri quadrati 5, salvo reliquati di terreno già esistenti che possono essere inferiori a metri quadrati 5, il lotto intermedio è pari a metri quadrati 7, il lotto massimo è pari a metri quadrati 12 da edificare secondo i modelli indicati dall'Amministrazione, ferma restando la presentazione e conseguente approvazione del progetto presso l'apposito ufficio tecnico comunale per il rilascio del titolo edilizio richiesto dalla Legge.
4. L'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante concessione amministrativa e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.
5. Le concessioni per le sepolture delle cappelle (private) di famiglia sono a tempo determinato per anni 99, salvo rinnovo, mentre tutte le altre sono a tempo determinato per anni 50. Per le nuove concessioni la durata decorre dalla data della prima sepoltura, ma quando la data della sepoltura non è certa e l'occupazione è avvenuta immediatamente a seguito del decesso si fa riferimento alla data della morte.
6. Per tutti i casi in cui si è provveduto a stipulare la concessione senza la presenza di una salma da tumulare la durata decorre dalla data del contratto di concessione.
7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa che verrà aggiornata mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale qualora si dovesse rendere necessario.
8. I singoli progetti di costruzione di cappelle private debbono seguire il procedimento urbanistico previsto dalla legge. Le cappelle private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. Le costruzioni dovranno osservare le seguenti misure: altezza massima metri 4,50/5,00 calcolata dal piano di fondazione al punto più alto della copertura (colmo); la superficie complessiva non deve essere superiore a quella concessa o come specificato nella



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



planimetria redatta dall'ufficio tecnico ed approvata dalla giunta comunale. Tra le costruzioni limitrofe deve essere rispettata una intercapedine non inferiore a cm. 50, salvo costruzioni in aderenza previo accordo scritto tra i proprietari delle aree interessate.

ART. 36 Catasto cimiteriale

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti (D.P.R. 285/90 art. 54)
2. Ogni sepoltura in loculo comunale è contraddistinta da un numero progressivo dall'alto verso il basso. La numerazione delle sepolture, sia delle cappelle private che dei loculi comunali, risulta dagli appositi registri tenuti dal Comune. Entrambi i registri riportano per ogni sepoltura:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.

I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

ART. 37 Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata istanza in bollo al Comune precisando le generalità del richiedente ed il tipo di sepoltura desiderata (**Allegato 16 e 17-Modulistica**).
2. Le sepolture nei loculi vengono concesse, previo pagamento delle tariffe vigenti, ai richiedenti più prossimi del de cuius seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande (fa fede il numero del protocollo comunale) e la numerazione progressiva dei loculi (dall'alto verso il basso).
3. Allo scopo di assicurare un più equo utilizzo delle sepolture private non può essere assegnato ad ogni famiglia del richiedente più di un suolo. Esclusivamente ai fini dell'assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dai suoi genitori, dal coniuge e dai figli.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



4. Le concessioni per i loculi comunali possono essere rilasciate solo in presenza di salma, resti mortali o ceneri.
5. Nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al comma 2, la concessione viene rilasciata dal Responsabile attraverso apposita determinazione;
6. Successivamente si procede alla stipula della scrittura privata, predisposta unilateralmente dall'ente, che deve indicare:
 - oggetto della concessione e la sua identificazione;
 - durata;
 - dati identificativi del concessionario e per i loculi comunali la salma destinata per esservi accolta;
 - canone concessorio e modalità di versamento;
 - obblighi e oneri a carico del concessionario;
 - responsabilità del concessionario;
 - revoca e decadenza della concessione;
 - rinuncia alla concessione;
 - subentro;
 - rinnovo;
 - spese;
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto delle normative sulla privacy.
7. Il servizio di tumulazione in sepoltura privata è a cura e spese del concessionario. Le tumulazioni si effettuano esclusivamente nei giorni feriali, preferibilmente dalle ore 7:00 alle ore 11:00 e, comunque, secondo la programmazione da parte dell'Ufficio competente del servizio cimiteriale. Per tumulazione si intende esclusivamente la realizzazione delle opere murarie necessarie alla chiusura del vano anteriore del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa, restano escluse le demolizioni e le rimozioni di rivestimenti e marmi di ogni genere in caso che i loculi si presentino già finiti esternamente ovvero in caso di estumulazione.
8. Nell'ipotesi in cui il richiedente, al momento della richiesta, sia già concessionario di area cimiteriale, cappella di famiglia o loculo e sia impossibilitato alla tumulazione di salme, resti mortali o ceneri per la realizzazione e/o la ristrutturazione di una cappella di famiglia o di loculo, il Comune, nel caso di loculi disponibili, rilascia solo ed esclusivamente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dei lavori di cui sopra e, comunque, non oltre tre anni, concessioni provvisorie di loculi previo pagamento delle tariffe vigenti.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



ART. 38 Diritti di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato rilasciato l'atto di concessione. La medesima sepoltura privata può avere uno o più concessionari ove i medesimi siano legati da vincoli di parentela e affinità fino al 2 grado. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento ed egli rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti. Diversamente in caso di concessionario deceduto la scelta del luogo di sepoltura spetta al coniuge, solo successivamente ai congiunti dell'interessato.
2. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i parenti e gli affini fino al 4 grado di parentela e in assenza di coniuge e figli i parenti fino al 4 grado di parentela.
3. In ogni caso, una volta completati i posti nelle tombe di famiglia eventuali ulteriori tumulazioni devono seguire le prescrizioni della normativa igienico sanitaria e sono consentite solo con l'assenso del Servizio Sanitario Locale.

ART. 39 Rinnovo

1. Il Comune, sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, avviserà i concessionari o i loro successori aventi diritto della possibilità di chiedere il rinnovo della concessione in essere, mediante presentazione all'ufficio cimiteriale comunale di apposita istanza (**Allegato 18-Modulistica**).
2. Il rinnovo del loculo sarà accordato in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa in vigore al momento del rinnovo.
3. Il rinnovo della concessione loculo comunale sarà concesso per la durata di anni 25 e può essere concesso una sola volta, alla scadenza del rinnovo la concessione si intenderà scaduta.
4. Il rinnovo delle concessioni dei lotti su cui sono state edificate le cappelle di famiglia è concesso per la durata di anni 99 senza limite nel numero di rinnovi.
5. Qualora nello svolgimento del rapporto concessorio o al momento del rinnovo dello stesso il concessionario chieda l'estumulazione di salma o resto mortale per effettuare nuova



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



tumulazione il loculo potrà essere utilizzato solo per la tumulazione di coniuge, figli o genitori del medesimo.

6. Per i loculi concessi gratuitamente agli indigenti se al momento della scadenza della concessione nessun familiare manifesta la volontà di rinnovo i resti mortali verranno estumulati a carico dell'ente e deposti nell'ossario comune o nel cinerario comunale (quando questo sarà realizzato) nel caso di ceneri mortali.

ART. 40 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura (si intende abbandonato il loculo o la tomba che non permetta la leggibilità delle iscrizioni date di nascita/morte, nome e cognome, l'identificativo numerico dei loculi, la mancanza di decoro causata dalla sporcizia, erbacce sulle aree di pertinenza della tomba, l'affaticamento delle strutture murarie o della lapide, il pericolo di caduta di pezzi di muratura con possibili danni ai frequentatori e conseguente pericolo per la pubblica incolumità, la mancanza parziale o totale di lapide o loro grave danneggiamento);
 - b) quando la sepoltura non sia stata occupata entro 180 giorni dalla data della concessione da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, salvo che per le concessioni in corso all'atto del presente regolamento;
 - c) quando non siano rispettati, ai fini dell'edificazione, i tempi previsti indicati nel titolo edilizio rilasciato dall'ufficio urbanistica comunale;
 - d) nell'ipotesi di mancato rinnovo entro i successivi sei mesi decorrenti dal ricevimento dell'avviso ai sensi dell'art 39 comma 1;
2. La decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. In caso di irreperibilità la comunicazione dell'avvio del procedimento viene pubblicata per 30 giorni consecutivi sull'albo pretorio del Comune.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio.
4. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



ART. 41 Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale revocare le concessioni cimiteriali di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Inoltre, l'Amministrazione comunale provvede alla revoca nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando la sepoltura sia stata occupata per salme non autorizzate;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento;
 - e) nel caso in cui il loculo rimanga vuoto dopo la morte del concessionario che venga sepolto in altro sito (decadenza per mancato uso).
3. La revoca, limitatamente al caso di cui al comma 1, viene disposta dal Responsabile competente previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune limitatamente al caso di cui al comma 1.
4. Ove il concessionario non sia reperibile la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va, comunque, indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.
5. Le concessioni di durata superiore ai 99 anni, rilasciate anteriormente al D.P.R. 803/1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero per far fronte alla grave situazione creatasi.
6. Nei casi di revoca della concessione diversi dal comma 1, l'Amministrazione si determina di volta in volta per il trasferimento della salma tenendo conto delle circostanze specifiche ma sempre con oneri e spese a carico del concessionario.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



ART. 42 Rinuncia

1. La rinuncia o retrocessione alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune (**Allegato 19 – Modulistica**).
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Responsabile preposto al Servizio.
3. Nel caso di sepoltura occupata sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti all'estumulazione del feretro nonché le spese volte a ripristinare la sepoltura in modo tale da renderla idonea per eventuale nuova concessione.
4. Con l'accettazione della rinuncia la Giunta Comunale può, eventualmente, riconoscere mediante apposita deliberazione al concessionario un indennizzo forfettario.

ART. 43 Subentri

1. In caso di decesso del concessionario è possibile aggiornare l'intestazione della concessione nei confronti di una delle persone indicate nell'articolo 38 che assumerà la qualità di concessionario. La nomina del subentrante dovrà aversi entro il minor tempo possibile al fine di non incorrere nella sospensione dell'erogazione di servizi.
2. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 e s. m. i., è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di una singola persona legata alla famiglia da particolari vincoli di convivenza nonché di salma che abbia acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti del concessionario. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del concessionario, ovvero all'atto del subentro da parte degli aventi titolo. Nel caso di benemerienze la concessione del loculo non può essere ceduta ad ulteriori eredi dello stesso, ciò significa che gli eredi del benemerente non hanno alcun diritto sul loculo de quo.
3. Le concessioni non possono essere oggetto di cessioni e/o donazioni tra privati.

ART. 44 Ricongiungimento in loculi adiacenti

Il concessionario di un loculo comunale può, inoltre, all'Ufficio Cimiteriale del Comune di Montalto Uffugo istanza di ricongiungimento di due salme in loculi adiacenti fra coniugi e/o parenti di primo e secondo grado. (**Allegato n. 20 – Modulistica**)



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Il Comune si riserva di accogliere la predetta istanza solo quando tale operazione di ricongiungimento sarà effettivamente realizzabile. Solo in tale ipotesi verrà richiesto al concessionario richiedente il versamento della tariffa prevista.

TITOLO VI – Norme finali

ART. 45 Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Per le concessioni concesse anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento nell'ipotesi in cui l'atto di concessione non prevede la figura dell'intestatario, il primo defunto collocato nelle sepolture esistenti è automaticamente individuato quale intestatario delle stesse.

ART. 46 Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili sarà svolto nel rispetto della normativa sulla privacy. (Regolamento europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR).

ART. 47 Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali e negli atti emanati dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

ART. 48 Entrata in vigore

Il presente regolamento dopo essere approvato verrà pubblicato sull'albo pretorio per 15 giorni divenendo esecutivo allo scadere del quindicesimo giorno.